

**ORDINANZA N. 30**

Oggetto: DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU N. 7 STALLI DEL PIAZZALE STRADA COMUNALE FRAZ. TZANCARTANAZ PER ESECUZIONE LAVORI DI RICOGNIZIONE PRESSO IL CONDOMINIO DENOMINATO "CHALAZ" DAL 12/07/2023 AL 14/07/2023.

IL SINDACO

VISTA la richiesta da parte del Geom. Gorret Francesco, per conto della Ditta incaricata dell'esecuzione dei lavori di ricognizione presso il condominio denominato "Chaloz", **di riservare n. 7 stalli sul piazzale ubicato dietro all'immobile oggetto dell'intervento- lungo la strada comunale per la fraz. di Tzancartanaz in Valtournenche-**, e la relativa **autorizzazione** a occupare il suolo pubblico sullo stesso, rilasciata dall'ufficio competente;

DATO ATTO che i lavori de quibus avranno una durata stimata di giorni tre (3) **a partire dal 12/07/2023 fino al 14/07/2023 inclusi e, comunque, fino al termine dei lavori;**

RAVVISATA, pertanto, la necessità di istituire temporaneamente il divieto di sosta con rimozione forzata su n. 7 stalli del piazzale lungo la strada comunale per la fraz. di Tzancartanaz **a partire dal 12/07/2023 fino al 14/07/2023 inclusi e, comunque, fino a ultimazione dell'intervento;**

VISTI gli art. 5 comma 3, 6 e 7 del "Nuovo Codice della Strada", emanato con D.lg. 30 aprile 1992, n. 285;

VISTO il "Regolamento d'esecuzione e d'attuazione del nuovo Codice della Strada", emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495;

RITENUTO che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento proposto;

ORDINA

- 1. il temporaneo divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli** su n. 7 stalli del piazzale- lungo la strada comunale per la fraz di Tzancartanaz- **a partire dal 12/07/2023 fino al 14/07/2023 inclusi e, comunque, fino a ultimazione dell'intervento;**
- Autorizza la sosta dei veicoli in uso al cantiere, in deroga agli eventuali divieti esistenti;
- Il personale di cui all'art. 12 del C.d.S., emanato con D.Lgs. n°285 del 30/04/92, è incaricato della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza;

4. Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dagli art. 6 e 7 del Codice della Strada;
5. Ai sensi dell'art.3 comma 4, art.5 comma 3, della L. 07/08/90 n°241, si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione della L. 06/12/71 n° 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o violazioni di Legge, entro 60 giorni della pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale d'Aosta;
6. In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D. Lgs. n. 285/92, sempre nel termine di 60 giorni può essere posto ricorso, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/92.
- Valtournenche, il 11/07/2023

**Sottoscritta dal Sindaco
(CICCO ELISA MAILA)
con firma digitale**